

**Criteria operativi
sull'organizzazione dell'attività di compostaggio
di comunità**

(Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 - Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici)

Sommario

Art. 1 Oggetto.....	2
Art. 2 Finalità	2
Art. 3 Accesso.....	3
Art. 4 Quantità conferibile.....	3
Art. 5 - Orari di apertura e criteri gestionali	4
Art. 6 Rifiuti e materiali ammessi.....	5
Art. 7 Divieti	5
Art. 8 Obblighi delle utenze conferenti.....	5
Art. 9 Obblighi del conduttore dell'apparecchiatura.....	5
Art. 10 Utilizzo del compost prodotto.....	6

Art. 1 Oggetto

Il presente documento è redatto ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. sopra citato, l'attività di compostaggio di comunità (definita all'art. 83, comma 1 lettera qq-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al Comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione al Consorzio di Area Vasta CISA. Solo nel caso di installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata l'organismo collettivo non è previsto e la segnalazione certificata di inizio attività è fatta dalle singole utenze.

Gli allegati alla segnalazione certificata di inizio attività sono i seguenti:

- relazione tecnica dell'intervento, comprensivo del piano di utilizzo del compost prodotto indicante le quantità, gli impieghi e le aree di destinazione *(nel caso di installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata è sufficiente il piano di utilizzo del compost)*
- regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio *(non necessario per installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata)*
- verbale di approvazione da parte dell'assemblea condominiale *(solo nel caso di compostaggio condominiale)*
- elenco delle utenze conferenti, con numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area interessata al compostaggio ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- nomina del conduttore e accettazione dell'incarico per iscritto *(non necessario per installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata)*

Il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio deve essere approvato dall'organismo collettivo ed è vincolante per le utenze conferenti.

Si ricorda che per **organismo collettivo** si intende "due o più utenze" domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio.

L'attività in oggetto consiste nella realizzazione del compostaggio aerobico statico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense.

Le apparecchiature utilizzate sono: (Esempio: compostiera in plastica, dimensioni, materiale e caratteristiche costruttive.)

Art. 2 Finalità

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana della loro gestione. Nel contesto in oggetto la

connotazione urbanistica deve consentire di gestire buona parte degli scarti organici mediante autocompostaggio, attraverso la presente installazione di compostaggio collettivo (che va a servire parte della popolazione che non intende o non può compostare direttamente), lasciando come ultima opzione quella della raccolta differenziata ai fini del successivo trattamento industriale centralizzato (compostaggio o digestione anaerobica).

Art. 3 Accesso

Le utenze conferenti sono utenze che non praticano l'autocompostaggio.

Le utenze conferenti vengono iscritte all'Albo Compostatori comunale, sezione compostaggio collettivo.

Il conferimento degli scarti di cucina deve essere effettuato direttamente dagli utenti.

Il materiale va conferito sfuso. Le utenze conferenti devono prestare la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento, in termini di pulizia e decoro.

I soggetti autorizzati al conferimento sono esclusivamente le utenze conferenti. Il relativo elenco è tenuto ed aggiornato dall'organismo collettivo (es. amministrazione condominiale) o dalle utenze congiunte nel caso di installazioni aventi capacità di trattamento annua fino a una tonnellata e trasmesso ad ogni variazione all'Amministrazione Comunale.

Qualora la localizzazione delle compostiere sia prevista su area in cui possono transitare altri utenti oltre a quelli conferenti, si richiede di adottare soluzioni, (es. accesso mediante chiave meccanica, dove possibile) per evitare immissioni improprie.

Art. 4 Quantità conferibile

Al fine di consentire il corretto funzionamento, i rifiuti organici conferibili devono essere compatibili in qualità e quantità a quanto previsto nel Regolamento sull'organizzazione dell'attività

Gli indicatori utilizzati per valutare la potenzialità delle varie installazioni sono i seguenti:

- famiglie residenti tutto l'anno: 120 kg/abitante anno
- famiglie "fluttuanti": si considera una presenza pari al 10% dei giorni (35 giorni l'anno) e quindi una potenzialità di conferimento pari al 10% di quelli delle utenze residenti costantemente (12 kg/abitante anno).

CASO A) potenzialità inferiore a 1 t/anno

La documentazione tecnica ed amministrativa per l'autorizzazione al compostaggio di comunità con potenzialità inferiore a 1 t/anno è prevista per un utilizzo fino a 8 abitanti equivalenti. Per abitante equivalente si intende un insieme o una frazione di utenze che conferisce una quantità annua di 120 kg di rifiuto organico.

Ogni anno gli utenti devono comunicare entro il 31 gennaio, al Comune, nelle modalità definite dal medesimo, ai sensi dell'art.8, comma1, del D.M. 266/16, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a) dei rifiuti conferiti;
- b) del compost prodotto;
- c) degli scarti;
- d) del compost che non rispetta le caratteristiche di legge (Allegato 6 del D.M. 29/12/2016, n. 266).

Il materiale lignocellulosico indecomposto originato in seguito alle operazioni di vagliatura finale viene reimpresso nel ciclo di compostaggio.

La quantità di compost prodotta annualmente è stimata nel 20-25% in peso dei quantitativi immessi.

Si allega il Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua (allegato A)

CASO B) potenzialità superiore a 1 t/anno e fino a 10 t/anno

La documentazione tecnica ed amministrativa per l'autorizzazione al compostaggio di comunità con potenzialità superiore a 1 t/anno è prevista per un utilizzo da 9 abitanti equivalenti in su. Per abitante equivalente si intende un insieme o una frazione di utenze che conferisce una quantità annua di 120 kg di rifiuto organico.

Ogni anno gli utenti devono comunicare entro il 31 gennaio, al Comune, nelle modalità definite dal medesimo, ai sensi dell'art.8, comma1, del D.M. 266/16, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a) dei rifiuti conferiti;
- b) del compost prodotto;
- c) degli scarti;
- d) del compost che non rispetta le caratteristiche di legge (Allegato 6 del D.M. 29/12/2016, n. 266).

Il materiale lignocellulosico indecomposto originato in seguito alle operazioni di vagliatura finale viene reimpresso nel ciclo di compostaggio.

La quantità di compost prodotta annualmente è stimata nel 20-25% in peso dei quantitativi immessi.

Si allega il Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità maggiore di 1 tonnellata annua (allegato B)

Art. 5 - Orari di apertura e criteri gestionali

L'accesso all'apparecchiatura deve avvenire ad orario libero. I rifiuti organici sono conferiti sfusi, senza alcun involucro.

L'immissione del materiale ligno-cellulosico strutturante e la relativa miscelazione superficiale deve essere effettuata quotidianamente o almeno ogni due giorni nei mesi caldi (giugno-settembre) e almeno una volta alla settimana nel restante periodo dell'anno (se vi sono conferimenti).

L'arieggiamento, per mezzo di un apposito attrezzo, del materiale presente nello scomparto di immissione, deve essere effettuato almeno con frequenza settimanale nei mesi caldi (giugno-settembre) e almeno mensile nel restante periodo dell'anno (se vi sono conferimenti).

Il compost è prelevabile dopo un ciclo minimo dall'immissione degli scarti biodegradabili di 6 mesi (se periodo più caldo), meglio 9 mesi. Il prelievo avviene dal fondo della compostiera, il materiale deve essere vagliato (maglie di circa 10 mm, comunque non superiori a 20 mm). Il materiale sopravaglio rappresentato da frazioni estranee non compostabili (plastica, metalli ecc.) deve essere conferito con l'indifferenziato, mentre quello rappresentato da frazioni lignocellulosiche indecomposte va reimpresso nella compostiera, dove fornisce un importante inoculo di microrganismi.

Successivamente il compost vagliato può essere distribuito agli utenti.

Art. 6 Rifiuti e materiali ammessi

In generale sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili da cucine e mense (CER 20 01 08)
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (CER 20 02 01)
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (CER 03 01 05)
- imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)
- imballaggi in legno (CER 15 01 03)
- carta e cartone (CER 20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (CER 03 01 05) e gli imballaggi in legno (CER 15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (CER 20 01 01) e cartone (CER 15 01 01) contenenti inchiostro.

I rifiuti di carta (CER 20 01 01), cartone (CER 15 01 01) e gli imballaggi in legno (CER 15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti, in peso, immessi nel compostatore.

Sono inoltre ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

In particolare alle utenze conferenti si richiede di immettere i soli rifiuti biodegradabili di cucine e mense, limitando inoltre il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per animali selvatici.

L'esigenza di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto C/N, richiede di miscelare gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno celluloso (rami, foglie, trucioli di legno, paglia ecc.).

Per garantire un corretto rapporto ed una qualità adeguata l'immissione del materiale strutturante viene effettuata dal conduttore. In particolare si privilegia l'utilizzo di triturato di patate legnose di latifoglie.

Art. 7 Divieti

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito
- b. conferire rifiuti e materiali diversi da quelli indicati nell'art. 6
- c. depositare rifiuti con modalità diverse da quelle indicate nel regolamento.

Art. 8 Obblighi delle utenze conferenti

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del regolamento e le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

Art. 9 Obblighi del conduttore dell'apparecchiatura

L'amministratore, in qualità di rappresentante legale del condominio, è, a norma di legge, il responsabile dell'installazione. L'amministratore avrà l'obbligo di comunicare al Comune o al Consorzio di Area Vasta CISA le eventuali anomalie segnalate dal conduttore.

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso sia effettuato dalle sole utenze conferenti
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità.
- provvedere al corretto bilanciamento tra rifiuti organici e strutturante
- provvedere alla verifica del compost prodotto
- provvedere al rilascio del compost prodotto dalle utenze conferenti in base al piano di utilizzo
- effettuare comunicazioni ai conferenti, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il conduttore comunica tali anomalie al Comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

I compiti operativi del conduttore sono i seguenti:

- collaborazione alla sensibilizzazione ed informazione delle utenze conferenti ed in generale degli abitanti;
- verifica della qualità degli apporti di scarti di cucina
- aggiunta del materiale lignocellulosico strutturante;
- miscelazione degli ultimi apporti (miscelazione di superficie)
- mantenimento della pulizia e del decoro del sito
- gestione operazioni di estrazione del compost, vagliatura e distribuzione.

Nell'espletamento della propria attività il conduttore sarà dotato di appositi DPI previsti dalle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Ai fini di un corretto monitoraggio e della garanzia dell'adeguatezza del processo, saranno effettuati sopralluoghi documentati da parte di un tecnico qualificato incaricato dal Consorzio di Area Vasta CISA (almeno 1 volta l'anno).

Ad ogni sopralluogo il tecnico compilerà una sintetica scheda di valutazione (cartacea o su cloud) e compilerà una scheda di esito ed eventuali prescrizioni per le utenze conferenti ("feedback") per gli utenti, che verrà affissa in un apposito spazio sulla "casetta".

Periodicamente dovranno essere effettuate le analisi per la verifica del rispetto delle caratteristiche del compost prodotto di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente 266/16.

Art. 10 Utilizzo del compost prodotto

Il compost non sarà utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale.

Il compost prodotto è un fertilizzante, il quale contiene elementi nutritivi per le piante e sostanza organica stabilizzata ("humus").

Il compost prodotto dovrà essere assegnato alle sole utenze conferenti, per l'impiego su piante e fiori di casa e/o direttamente impiegato nelle aree verdi condominiali.

Dal punto di vista agronomico prevalentemente si classifica come compost "pronto", ossia caratterizzato da un grado di maturazione intermedio.

Si può usare senza particolari prescrizioni per la pacciamatura di siepi, alberi ed arbusti.

Per l'utilizzo in vaso o la fertilizzazione all'impianto di arbusti ed alberi a radice nuda, è opportuno miscelare il compost con torba o terriccio torboso in rapporto 1 a 4 o 1 a 5 in volume (una parte di compost e quattro o cinque di terriccio torboso o torba). Siccome il compost non è acido, va usato in dosi limitate usarlo per piante acidofile (come rododendri, azalee, conifere ecc.).

In generale il massimo di risultato per questo compost si ottiene in pieno campo o negli orti:

- per la fertilizzazione "di fondo" (pre-semina o pre-trapianto) per giardini ed orti : 1-3 kg/m²

- all'impianto di arbusti od alberi, per evitare il compattamento sul fondo della buca e fornire una parte degli elementi nutritivi necessari alla crescita della pianta, in caso di piante con zolla: 5-6 cm di compost sul fondo della buca.

In occasione della distribuzione del compost potranno essere fornite agli utenti istruzioni per il suo uso corretto, alle quali questi si dovranno attenere.

Si allega:

- A) Il Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua
- B) Il Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità maggiore di 1 tonnellata annua

**Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità
con capacità minore di 1 tonnellata annua.**

(Fino a 8 abitanti equivalenti. Per abitante equivalente si intende un insieme o una frazione di utenze che conferisce una quantità annua di 120 kg di rifiuto organico)

Utenza 1

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia
....., n., cod. fiscale n....., n. utenza

e

Utenza 2

Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia
....., n., cod. fiscale n.....,

e

Utenza 3

Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia
....., n., cod. fiscale n.....,

e

Utenza 4

Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia
....., n., cod. fiscale n.....,

(aggiungere altre eventuali utenze)

ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALANO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso (indicare indirizzo e dati catastali), all'attività di compostaggio di comunità.

Inoltre, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARANO che

- il numero di componenti di ciascuna utenza domestica servita è pari a

Utenza n. 1

Utenza n. 2

Utenza n. 3

Utenza n. 4

Totale componenti

- la quantità di rifiuti conferita è inferiore ad 1 tonnellata/anno

(stimando per ogni abitante residente servito il valore di frazione organica pari a 120 kg/abitante anno e per ogni abitante non residente il valore di frazione organica pari a 12 kg/abitante anno

$t/\text{anno della comunità} = (n. \text{ abitanti totali residenti} \times 120 + n. \text{ abitanti totali non residenti} \times 12) / 1.000$

pari at/anno

- il compost prodotto non è utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale

- il compost prodotto è impiegato in terreni a disposizione delle utenze come ammendante in pieno campo e/o per la concimazione di piante e fiori in vaso

- i rifiuti ed i materiali ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità sono conformi a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Allegato 3 del D.M. 29/12/2016, n. 266 (Allegato 1)

- in caso di cessazione dell'attività, di impegnarsi a comunicarla al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica

- di impegnarsi a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, al Comune, nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

a) dei rifiuti conferiti;

b) del compost prodotto;

c) degli scarti;

d) del compost che non rispetta le caratteristiche di legge (Allegato 6 del D.M. 29/12/2016, n. 266).

Si allegano alla presente:

- le tipologie di rifiuti ammessi al compostaggio
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura (es. assegnazione CISA) e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- le fotocopie non autenticate di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti

Luogo e data,

Firme delle utenze

Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità maggiore di 1 tonnellata annua

(Da 9 abitanti equivalenti in su. Per abitante equivalente si intende un insieme o una frazione di utenze che conferisce una quantità annua di 120 kg di rifiuto organico)

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente in via n., cod. fiscale n....., in qualità di rappresentante legale dell'organismo collettivo (denominazione condominio), con sede in,

ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità per n.... (indicare numero utenze) utenze conferenti.

Viene individuato come **conduttore dell'apparecchiatura** (da non compilare nel caso di conduttore diverso da responsabile): (cognome e nome) nato a il residente in via n., cod. fiscale n.....

Si allegano alla presente:

- la relazione tecnica contenente l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata, il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- il documento attestante l'approvazione dell'installazione dell'apparecchiatura da parte dell'organismo collettivo (es. verbale assemblea di condominio);
- la nomina e l'accettazione dell'incarico di conduttore
- il regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica; (elenco riportato nella relazione tecnica allegata).
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Luogo e data:

Firma